

N. R.G. 2015/3901



**TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **3901/2015** promossa da:

██████████ S.A.S. DI ██████████, rappresentata e difesa  
dall'avv. Alfonso Leccese

ATTORE/I

contro

**BANCO** ██████████, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████  
██████████

CONVENUTO/I

Il Giudice, sulla richiesta formulata dall'attrice di emissione di ordinanza ex art. 186 quater cpc con condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 56.083,20 oltre interessi di mora dalla domanda al saldo;

sentite le parti;

Osserva

La richiesta ex art. 186 quater c.p.c. è ammissibile poiché è formulata nel rispetto dell'unica condizione richiesta dalla norma e cioè la chiusura dell'istruttoria.

Nel merito l'istanza deve essere accolta nei limiti appresso indicati.

██████████ sas di ██████████ – nella premessa di aver intrattenuto con Banco ██████████ il rapporto di c/c n. 2643/131277 (già n. 60780 e prima ancora n. 3469325) - ha convenuto in giudizio detta banca lamentando l'addebito, ed il pagamento, di tassi di interesse ultra legali e commissioni di massimo scoperto in assenza di convenzione scritta, interessi anatocistici, spese non concordate, nonché l'applicazione di valute difformi da quelle reali e la variazione unilaterale delle condizioni economiche. Ha chiesto, pertanto, il ricalcolo del reale saldo del conto al momento della chiusura e, in caso di saldo positivo, la condanna della banca alla restituzione di quanto alla stessa indebitamente corrisposto.



Banco ██████ ha eccepito la prescrizione decennale e chiesto il rigetto della domanda contestandone la fondatezza in fatto e in diritto.

La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica di ufficio contabile.

### §§§

Il contratto di apertura di conto corrente concluso il 22.11.2002 tra l'attrice e la Cassa di Risparmio ██████ spa, cui è poi subentrato il Banco ██████, è privo di clausole relative alle condizioni economiche, essendo solo prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi "ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000". In particolare non è stato pattuito il tasso di interesse, né commissioni o spese. Solo il 6.12.2010, con la sottoscrizione del contratto apertura di credito a valere sul detto c/c, le parti hanno pattuito alcune condizioni economiche tra cui i tassi di interesse debitore e l'indennità di sconfinamento, confermando la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori.

Non essendo stato pattuito il tasso di interesse deve farsi applicazione, fino al 6.12.2010, dell'art. 117 c. 7 lett. a) TUB: pertanto gli interessi attivi (per la banca) devono essere calcolati al tasso minimo dei Bot annuali e gli interessi passivi (per la banca) al tasso massimo dei Bot annuali, utilizzando il tasso Bot dell'anno antecedente la chiusura del singolo trimestre. Dal 7.12.2010 deve farsi applicazione del tasso debitore convenuto e, per le operazioni passive (per la banca) del tasso massimo dei Bot annuali.

L'attrice ha eccepito l'illegittimità della variazione unilaterale dei tassi per mancanza della clausola contrattuale che la consentisse e per l'omessa comunicazione al cliente. L'eccezione appare fondata atteso che l'art. 118 TUB consente alla banca l'esercizio dello *jus variandi* in presenza di "clausola approvata specificamente dal cliente"; nel caso in esame è assente la detta clausola. In ragione di ciò ed a partire dal 7.12.2010 (poiché in precedenza si applica il tasso sostitutivo legale di cui all'art. 117 c. 7 lett. a) TUB) deve escludersi la validità della variazioni peggiorative del tasso, applicandosi, quindi, il tasso debitore pattuito nel contratto del 6.12.2010 o quello più favorevole concretamente applicato dall'istituto di credito.

In assenza di convenzione scritta sono illegittimi gli addebiti a titolo di spese e commissione di massimo scoperto. Sul punto giova solo precisare che, in assenza di accordo scritto sulle condizioni praticate, l'art. 117 c. 7 lett. b) prescrive l'applicazione dei prezzi e condizioni pubblicizzati al momento della conclusione del contratto e prevede che nulla sia dovuto in mancanza di pubblicità. Parte convenuta, che ne aveva l'onere, non ha provato ed invero neanche allegato quali fossero le condizioni pubblicizzate al momento della conclusione del contratto.



E' fondata, altresì, l'eccezione relativa all'applicazione di valute non coincidenti con la data dell'operazione. Per giorni di valuta nelle operazioni bancarie attive e passive si vuole intendere la data a partire dalla quale una somma, registrata sul conto corrente, matura interessi. In assenza di una diversa pattuizione non è consentito che, ai danni del cliente, la decorrenza degli interessi sulle operazioni di prelievo sia anticipata e che la decorrenza degli interessi sulle operazioni di versamento sia posticipata rispetto alla data in cui è eseguita la singola operazione. Tale diversa decorrenza si traduce, infatti, in un incremento degli interessi debitori ed in un riduzione di quelli creditori e, avvenendo senza autorizzazione del cliente, si palesa illegittima.

E' infondata l'eccezione circa la violazione del divieto di anatocismo. Le parti, infatti, in conformità all'art. 120 TUB, come modificato dal d.lgs. n. 342/99, ed alla delibera CICR 9.2.2000, quest'ultima espressamente richiamata in contratto, hanno pattuito nel contratto di apertura del conto corrente la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia creditori che debitori.

E' stata disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare il corretto saldo del conto corrente, alla data della sua chiusura, in applicazione dei principi sopra esposti. E' stato altresì chiesto al CTU di accertare se, in epoca antecedente al 28.12.2005 (cioè antecedente al decennio dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio) fossero stati eseguiti dalla correntista versamenti su conto scoperto o versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento da ritenere solutori rispetto agli addebiti per c.m.s., spese ed interessi ultralegali.

In ordine a quest'ultimo aspetto, rilevante ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione, il CTU ha rilevato che: - dal 1.1.2003 (per un refuso è indicato l'anno 2013) l'affidamento sul conto si è ridotto da 150.000,00 a 25.000,00; - che il 21.1.2003 (per un refuso è indicato l'anno 2013) è annotato un versamento di euro 148.446,60 da ritenersi solutorio per l'importo di euro 124.872,52. Tuttavia, come correttamente rilevato dall'attrice, la banca convenuta ha attribuito alla detta operazione la valuta del 23.12.2002 quando cioè il conto era ancora affidato per euro 150.000,00. Orbene l'attribuzione da parte della banca, nell'interesse ed a favore del cliente, di una valuta antecedente rispetto all'operazione di versamento non può essere ritenuta illegittima (poiché si traduce in un vantaggio per il cliente) e vincola l'istituto di credito. Il CTU, sentito a chiarimenti, ha precisato che attribuendo all'operazione di versamento di cui sopra la data indicata come valuta nell'estratto conto, l'unica rimessa astrattamente solutoria è quella di euro 30.000,00 eseguita in data 13.12.2002 limitatamente all'importo di euro 9.522,32. Alla detta data, tuttavia, ha precisato il CTU, non erano stati addebitati sul conto né interessi, né spese, né commissioni di massimo scoperto. L'eccezione di prescrizione avanzata dalla banca è pertanto infondata in applicazione dei seguenti principi: l'azione di ripetizione di indebitto, proposta dal cliente di una banca, con riferimento agli interessi, commissioni e spese non dovute, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, di regola, dalla



data di estinzione del saldo di chiusura del conto e non dall'annotazione sul conto delle poste ripetibili; il termine di prescrizione decennale decorre dai singoli versamenti solo qualora eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass. SS.UU. sent. 24418/2010). Ciò posto il versamento di euro 148.446,60 non ha natura solutoria perché deve ritenersi eseguito su conto affidato e con scoperto contenuto nei limiti dell'affidamento (v. Cass. SS.UU. 24418/2010); alla data del versamento di euro 30.000,00 non erano stati addebitati sul conto oneri illegittimi e, pertanto, detto versamento non può costituire pagamento degli oneri ripetibili.

La domanda di ripetizione formulata dall'attrice deve essere accolta con condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 56.083,20. Detto importo, indicato dal CTU quale saldo rettificato del c/c, non è stato contestato dai consulenti tecnici di parte. Va sottolineato a tal proposito che il CTU, a seguito della richiesta di chiarimenti relativa all'operazione di versamento di euro 148.446,60, non ha rideterminato il saldo del c/c bensì ha soltanto ricalcolato – come da richiesta di chiarimenti – le rimesse solutorie. Che il prospetto depositato l'11.2.2017 non rappresenti un nuovo calcolo del saldo del c/c appare evidente non solo perché intestato "*prospetto rimesse solutorie*" ma anche per ragioni matematiche: considerando, infatti, che l'unica modifica richiesta al CTU è stata l'attribuzione all'operazione di versamento di euro 148.446,60 della data del 23.12.2002 invece che del 21.1.2003, come indicato nella prima relazione, l'attribuzione di una data anticipata ad una operazione di versamento sul conto corrente può condurre – fermi gli altri dati – solo a contrarre gli interessi a debito del cliente (o incrementare quelli creditor) con una incidenza, quindi, sul saldo finale del c/c certamente più favorevole al correntista. L'assunto della convenuta che detta modifica avrebbe ridotto il saldo creditore del c/c da euro 56.083,20 ad euro 38.474,11 è privo di fondamento.

In conclusione ed in accoglimento dell'istanza ex art. 186 *quater* cpc la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 56.083,20. Sono dovuti interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.

Le spese di lite, incluse quelle sostenute e documentate da parte attrice per gli onorari del CTP, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del DM 55/2014 in ragione del valore della domanda e dell'attività espletata, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Alfonso Leccese dichiaratosi antistatario.

Le spese del CTU sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.

p.q.m.

visto l'art. 186 *quater* cpc;



condanna la convenuta al pagamento all'attrice della somma di euro 56.083,20, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;

condanna la convenuta al rimborso all'attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 3.727,98 per esborsi, euro 9.380,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alfonso Leccese dichiaratosi antistatario; le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.

Si comunichi.

Pistoia, 18 aprile 2017

Il Giudice  
dott. Sergio Garofalo

